

CA 2014
455/14

v. cc
5556/2014



ECC. MO T.A.R. CAMPANIA - SALERNO

Ricorso per ottemperanza ex art. 112 e 113 c.p.a.

per il Dott. Alfonso SPARANO (C.F. SPR LNS 66R20 G834X),

rappresentato e difeso - giusta procura a margine - dall'**Avv. Antonio CAOLO** (C.F. CLA NTN 74B26 L219D) presso lo studio del quale elettivamente domiciliato in Salerno alla via SS. Martiri Salernitani n. 31 (ai sensi dell'art. 136 c.p.a. si dichiara di voler ricevere comunicazioni ai seguenti recapiti: fax 089/2574070;

avvantoniocaolo@pec.ordineforese.salerno.it);

per l'esecuzione

della sentenza del Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro n. 2116/2012 - Cron. n. 16080 del 27.04.2012 con la quale è stata accolto il ricorso dal ricorrente contro la Regione Campania - **nella parte in cui** - ha "condanna(to) la convenuta Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.l., alla refusione delle spese di causa sostenute da esso attore a liquidate in totali € 3000,00 di cui € 500,00 per esborsi, € 1000,00 per diritti ed € 1500,00 per onorario, oltre somme aggiuntive di legge ed IVA alla fatturazione".

per l'applicazione della sanzione

ex art. 114 - comma IV, lett. e) c.p.a.;

e per la nomina di un commissario ad acta

in caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione intimata.

FATTO

1 - Il Dott. Alfonso Sparano ha proposto ricorso al Tribunale Civile di Salerno - Sez. Lavoro (R.G. 4718/10) per l'accertamento del suo diritto ad accedere "al giudizio di

Nomino e costituisco mio difensore e procuratore nel presente giudizio, con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di sottoscrivere ricorsi, memorie, istanze di ulteriori provvedimenti, motivi aggiunti, ricorsi incidentali, l'Avv. Antonio Caolo con il quale elettivamente domicilio in Salerno alla via SS. Martiri Salernitani, 31

Inoltre, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, esprime il suo informato consenso al trattamento dei dati personali anche sensibili

[Handwritten signature: Antonio Sparano]
[Handwritten signature: Antonio Caolo]
[Handwritten signature: Mario]

[Handwritten signature]

Avverso la suddetta sentenza la Regione non ha proposto ricorso per Cassazione.

7 - Sennonchè, a tutt'oggi, la Regione Campania non ha posto in essere alcuna attività al fine di perseguire il pagamento delle spese liquidate in favore del ricorrente.

E ciò nonostante anche, il decorso del termine dilatorio di 120 gg. dalla notifica del titolo che la legge concede alle PP. AA. per conformarsi al giudicato.

8 - Stante tale inerzia, **protrattasi per oltre due anni dalla notifica del titolo**, si chiede espressamente all'Ecc.mo Collegio di fissare una somma di denaro dovuta dalla P.A. per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato, con una statuizione costituente titolo esecutivo.

Sul punto, di recente il Consiglio di Stato ha avuto modo di statuire che "**l'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere applicata anche in sede di ottemperanza alle sentenze di condanna della P.A.**" (si cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, **14.05.2012** n. 2744).

E ciò, sul presupposto che "**la misura prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), del c.p.a. assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto volta a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento**".

Tale principio, è stato per altro recepito anche da codesto Ecc.mo T.A.R. che in una fattispecie del tutto analoga ha ritenuto che "*seguendo la falsariga della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, del 14 maggio 2012, n. 2744, deve essere*

idoneità ai fini dell'inquadramento nel ruolo sanitario del SSN dei medici convenzionati per l'emergenza sanitaria territoriale e la medicina dei servizi" di cui all'Avviso pubblicato sul B.U.R.C. della Regione Campania n. 55 del 29.12.2008.

2 - Il suddetto ricorso è stato definito con sentenza n. 2116/2012 - Cron. n. 16080 che ha accolto la suddetta domanda.

3 - La suddetta sentenza ha anche "*condanna(to) la convenuta Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione delle spese di causa sostenute da esso attore e liquidate in totali € 3000,00 di cui € 500,00 per esborsi, € 1000,00 per diritti ed € 1500,00 per onorario, oltre somme aggiuntive di legge ed IVA alla fatturazione*".

4 - La predetta sentenza munita di formula esecutiva l'08.05.2012, è stata notificata alla Regione Campania - presso la sede dell'Ente - in data **18.05.2012** e ricevuta in data **22.05.2013**.

La suddetta sentenza è stata, altresì, notificata al procuratore costituito della Regione in data **18.05.2012** e ricevuta in data **22.05.2013**, divenendo cosa giudicata per decorrenza dei termini di impugnativa in data **21.06.2012**.

5 - Sennonchè la Regione Campania, ha depositato Atto di Appello in data **14.09.2012 ovvero oltre il termine di giorni 30 dalla notifica**.

6 - Su tale presupposto pertanto, la Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro, con sentenza n. 132/13 ha "*dichiara(to) inammissibile l'appello*".

accolta la domanda di risarcimento del danno, per ogni violazione od inosservanza successiva del giudicato, relativo alla suddetta sentenza, la quale va correttamente inquadrata nell'ambito della previsione di cui all'articolo 114, comma 4, lettera e) del codice del processo amministrativo, che ha introdotto, in via generale, nel processo amministrativo, l'istituto della cd. penalità di mora, già regolato per il processo civile, con riguardo alle sentenze aventi per oggetto obblighi di fare infungibile o di non fare, dall'art. 614 bis del codice di procedura civile, aggiunto dall'art. 49 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Anche con la sentenza di ottemperanza, può invero essere fissata, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e in assenza di ulteriori ragioni ostative, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con una statuizione costituente titolo esecutivo.

La misura prevista dall'art. 114 comma 4 lettera e) del c. p. a. va infatti considerata applicabile anche alle sentenze di condanna pecuniarie della p. a., trattandosi di un modello normativo caratterizzato da importanti differenze rispetto alla previsione di cui all'art. 614 bis c. p. c. (applicabile solo alla violazione di obblighi di fare infungibile o di non fare).

La citata misura (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 6688 del 20 dicembre 2011), assolve infatti ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria in quanto non è volta a riparare il pregiudizio cagionato dall'esecuzione della sentenza ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento.

*Nel processo amministrativo l'istituto presenta una portata applicativa più ampia che nel processo civile, in quanto l'art. 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo non ha riprodotto il limite, stabilito della norma di rito civile, della riferibilità del meccanismo al solo caso di inadempimento degli obblighi aventi per oggetto un non fare o un fare infungibile". (Si cfr. T.A.R. Campania - Salerno, Sez. I, **26.02.2014** n. 477; **04.03.2014** n. 513)*

Nella specie, risultano sicuramente sussistenti i presupposti di cui all'art. 114 c.p.a. ove si consideri:

- a** - la richiesta di parte tramite la notifica della sentenza dotata anche di formula esecutiva;
- b** - l'insussistenza di profili di manifesta iniquità e la non ricorrenza di altre ragioni ostative.

Il *quantum* della penalità di mora, in difetto di disposizione sul punto da parte del c.p.a., va rimessa a codesto Ecc.mo T.A.R. secondo il suo prudente apprezzamento, somma da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza e fino all'effettivo pagamento ad opera della P.A. o del Commissario *ad acta*, ritenendosi ammissibile sia la nomina di quest'ultimo e sia l'applicazione dell'astreinte, trattandosi di strumenti di tutela cumulabili e non incompatibili tra loro (su punto, T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II *quater*, 31.01.2012, n.1080).

9 - In tale esatto contesto, si impone l'intervento di codesto Ecc.mo T.A.R. per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro n. 2116/2012 - Cron. n. 16080 del 27.04.2012.

P.Q.M.

Voglia Codesto Ecc.mo T.A.R. accertare la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro n. 2116/2012 e, per l'effetto:

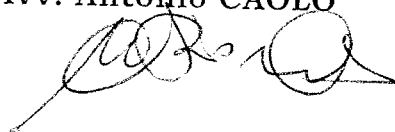
- a** - ordinare alla Regione Campania di adottare tutti gli atti utili e necessari ai fini della corretta ed effettiva esecuzione della suddetta sentenza;
- b** - disporre, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un Commissario *ad acta* che provveda in luogo dell'Amministrazione soccombente;
- c** - fissare, ex art. 114 - comma 4 - lett. e) c.p.a., una somma di denaro, quantificata secondo il prudente apprezzamento di codesto Ecc.mo T.A.R. e tenendo conto anche della persistente impossibilità di esercitare qualsivoglia attività, dovuta dalla P.A. intimata per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza e fino all'effettivo pagamento e/o completa esecuzione di detta decisione;
- d** - condannare la P.A. al pagamento delle spese e competenze del giudizio **con attribuzione al procuratore antistatario**;
- e** - condannare, altresì, la P.A. al rimborso del contributo unificato.

Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e competenze del giudizio.

Ai sensi degli artt. 9 e ss. del D.P.R. n. 115/02, si dichiara che la presente controversia è soggetta al contributo unificato nella misura di € 300,00.

Salerno, 21.05.2014.

Avv. Antonio CAOLO



RELATA DI NOTIFICA EX ART. 1 LEGGE 21 GENNAIO 1994

N. 53

Io sottoscritto Avv. Antonio Caolo in virtù dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 21.01.1994 n. 53 del Consiglio dell'Ordine di Salerno del 05.03.2010, previa iscrizione al n. 08/2014 del mio registro cronologico, nella qualità di procuratore del Dott. Alfonso Sparano, delega in atti, ho notificato il suesteso ricorso a:

**(Reg. Cron. n. 08/2014) - REGIONE CAMPANIA - IN
PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. - DOMICILIATO
PER LA CARICA PRESSO LA SEDE - VIA S. LUCIA N. 81 -
80132 NAPOLI**

spedendone copia conforme all'originale, in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76633815662-9 spedita dall'Ufficio Postale di Salerno Centro.

Salerno, 21.05.2014

Avv. Antonio CAOLO



23.05.2014 18.10
Euro 008.55



Posteitaliane

Postaraccomandata

AR
ID 766338156629 80132

1-PT011895

NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI

ai sensi della Legge 21/1/94, n. 53
Autorizzazione Consiglio Ordine Avvocati di Salerno
del 05/03/2010

Dr. Alfonso Sparaco
Dr. Antonio Caolo - Avvocato Officio
Dr. Ali
Via SS. Martiri Salernitani, 31 - 84123 SALERNO
Tel/Fax: 089.250770 Mob.: 320.1414150
e-mail: avvocato@gmail.com
P IVA: 04258410855 C.F.: CLA NTN 74826 L219D

N. 08/14 del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante

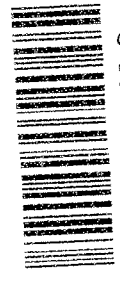
AVVERTENZE

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo corrispondente alla francatura e raccomandazione del piego e della ricevuta di ritorno.

La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1/A; deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnata ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario purché trattasi di persona sana di mente, di età maggiore ai quattordici anni, o in mancanza, al portiere dello stabile ed a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

Se il piego viene rifiutato, o non può essere consegnato per l'assenza di persone idonee, deve inviarsi, mediante raccomandata A.R., avviso contenente l'avvertimento che il piego resterà depositato presso l'Ufficio Postale a disposizione del destinatario per 10 giorni.

L'avviso di ricevimento va staccato dal piego soltanto in caso di consegna del piego stesso.



AG

76633815662-9

Racc. N. _____

REGIONE CAMPANIA

IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

VIA S. LUCA 89

(80132) NAPOLI